



COMUNE DI BUCCINO
Provincia di Salerno

Ordinanza N. 1/8

Oggetto: Archiviazione processo verbale N. 11 del 21.03.2013, redatto dal Corpo Forestale dello Stato – Comando Stazione di Buccino, a carico della Sig.ra CUPO Carmela, per violazione all'art. 3, c. 1, del D.M. 31.01.2002 e all'Art. 1, c. 1, del D.Lgs. 58/2004.

IL SINDACO

Visto il processo verbale N. 11 del 21.03.2013 con il quale il Corpo Forestale dello Stato – Comando Stazione di Buccino, ha accertato che la Sig.ra CUPO Carmela, nata a _____ residente in _____ titolare dell'azienda zootecnica, deteneva un capo bovino adulto sprovvisto di marchio auricolare, violando il D.M. 31.01.2002 art. 3 c. 1 e il D.Lgs. 58/2004 Art. 1 c. 1, sanzionata con € 500,00;

Considerato che avverso il suindicato verbale, contestato/notificato il 21.03.2013, la parte ha prodotto scritti difensivi e richiesta di audizione, ai sensi dell'art. 18 della L. 689/81;

Udito il trasgressore in data 18.04.2013, in adesione alla richiesta formulata contestualmente al ricorso innanzi indicato;

Esaminati gli scritti suindicati;

Visto il parere tecnico fornito in merito dall'U.O. di Medicina Veterinaria dell'A.S.L. SALERNO - Distretto Sanitario n. 64 - ambito Buccino, con nota Nr. 764 dell'11.05.2013, acquisita al Prot. 3689 in data 13.05.2013, con la quale viene espresso parere favorevole all'accoglimento dell'istanza della Sig.ra Cupo Carmela;

Viste le controdeduzioni fornite dal Comando Provinciale dell'organo accertatore con nota Nr. 4917 – Pos. VI 2 -2 del 27.05.2013, acquisita al Prot. 4303 in data 03.06.2013, con la quale viene confermato il verbale redatto dal personale forestale;

Richiamato l'art. 4, comma 2, del D.Lgs. 29.01.2004, n. 58, l'art. 9, il quale prevede che:
"Qualora si tratti del primo accertamento presso l'azienda di un detentore di animali, l'autorità che effettua il controllo, nel caso accerti l'esistenza di violazioni che possano essere sanate garantendo comunque una sicura identificazione degli animali, prescrive al detentore gli adempimenti necessari per una completa regolarizzazione delle violazioni accertate, fissando un termine non superiore a quindici giorni, fermi restando gli eventuali termini inferiori previsti da regolamenti comunitari. Se il detentore degli animali ottempera a tutte le prescrizioni imposte dall'autorità per la regolarizzazione entro il termine fissato, le sanzioni relative alle violazioni riscontrate sono estinte.";

Ritenuto, pertanto, che prima di applicare la sanzione pecuniaria l'Autorità di controllo avrebbe dovuto indicare al ricorrente le violazioni esistenti e gli adempimenti necessari per la loro completa regolarizzazione, concedendo a tal fine un termine non superiore a quindici giorni, ed applicare quindi la sanzione soltanto in caso di mancata ottemperanza delle prescrizioni;

- che il ricorso è sufficientemente fondato;

Visto l'art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, che attribuisce all'autorità competente il potere di emettere ordinanza motivata di archiviazione;

Viste le LL.RR.:

- 10 gennaio 1983, n. 13;
- 23 agosto 1983, n. 25;
- 08 marzo 1985, n. 13;

ORDINA

L'archiviazione del processo verbale n. 11 del 21.03.2013, redatto dal Corpo Forestale dello Stato - Comando Stazione di BUCCINO, a carico della Sig.ra CUPO Carmela, sopra generalizzata.

DISPONE

che copia della presente venga notificata al soggetto interessato ed inviata all'Ufficio accertatore.

BUCCINO, li 5 LUG. 2013



IL SINDACO
Dr. Nicola Parisi -